DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

# Art. 17

## Compiti dell'organismo di composizione della crisi

*Articolo non più previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.*

Abrogato dal 19 dicembre 2012 · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di usura e di estorsione |
| Estremi | Legge 27 gennaio 2012, n. 3 |
| Capo | II — Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio |
| Sezione | Terza — Disposizioni comuni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-usura-e-di-estorsione/art-17-compiti-dell-organismo-di-composizione-della-crisi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it